

Legge 9 2010

All'articolo 2 commi 21 22 23 24 viene istituito il Registro Regionale Dialisi e Trapianto  
RRDTL

## **PARTE I**

### **LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2010, n. 9.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).

#### **IL CONSIGLIO REGIONALE**

**ha approvato**

#### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**promulga**

**la seguente legge:**

#### **SOMMARIO**

**Art. 1 – Disposizioni in materia di gestione economica-finanziaria e razionalizzazione delle spese**

**Art. 2 – Disposizioni varie**

**Art. 2, commi 1-5 – Rinuncia ai crediti di natura non tributaria di entità uguale o inferiore ad euro 10,00**

**Art. 2, commi 6-8 – Istituzione dell'imposta regionale sull'attività produttive (IRAP)**

**Art. 2, comma 9 – Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2008, n. 13 "Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio"**

**Art. 2, comma 10 – Disposizioni abrogative**

**Art. 2, commi 11-12 – Recesso dalla fondazione "RE.SE.T. - Rete Servizi Territoriali"**

**Art. 2, commi 13-14 – Disposizioni per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate**

**Art. 2, comma 15 – Utilizzo, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie, della piattaforma applicativa informatica per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale**

**Art. 2, comma 16 – Ricoveri presso le case di cura di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie**

**Art. 2, comma 17 – Utilizzo della piattaforma applicativa informatica per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie private**

**Art. 2, commi 18-20 – Disposizioni in materia di finanziamento dell'ASP**

**Art. 2, commi 21-24 – Registro regionale dialisi e trapianto Lazio**

- b) l'indicazione dei dati, degli elementi e dei criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari;
- c) la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali e, per le spese in conto capitale, della modulazione nel bilancio pluriennale e della spesa complessiva in relazione agli obiettivi previsti dalle disposizioni legislative;
- d) gli effetti di ciascuna disposizione legislativa sugli andamenti del saldo di cassa e dell'indebitamento netto per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando, altresì, i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.

2. La copertura finanziaria delle leggi regionali che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata, esclusivamente, con le seguenti modalità:

- a) mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all'articolo 25, con preclusione dell'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
- b) mediante la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- c) mediante modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate, con preclusione della copertura di nuove o maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

3. Per le leggi regionali che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a valere su più di un esercizio finanziario, il riscontro della copertura finanziaria avviene per ciascun anno di riferimento del bilancio pluriennale.”;

b) dopo il comma 2ter dell'articolo 28 è inserito il seguente:

“2quater. Le proposte di deliberazioni della Giunta regionale sono trasmesse alla direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi, la quale appone sull'atto un visto che ne attesta la copertura finanziaria.”;

c) dopo il comma 2 dell'articolo 55 è inserito il seguente:

“2bis. Le proposte di deliberazione della Giunta regionale che comportino spesa a carico del bilancio annuale e pluriennale, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, sono trasmesse alla direzione regionale competente in materia di bilancio, ragioneria, finanza e tributi, la quale appone sull'atto un visto che ne attesta la copertura finanziaria.”.

## **Art. 2** **(Disposizioni varie)**

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), rinuncia ai crediti di natura non tributaria di entità inferiore o uguale ad euro 10,00.

2. I crediti di cui al comma 1, sono individuati annualmente ed in riferimento ad ogni singolo debitore mediante provvedimento disposto ogni tre anni dalla struttura competente in materia. Qualora vi siano più crediti riferiti al medesimo debitore nell'ambito della stessa annualità, la rinuncia avviene per uno o più crediti secondo l'ordine di priorità cronologica, nel limite massimo di euro 10,00.

3. Per i crediti di importo inferiore o uguale ad euro 1,00, che si evidenziano nella fase di riscossione di somme già accertate, la struttura competente in materia di entrate provvede alla cancellazione d'ufficio nell'ambito dell'esercizio finanziario di competenza.

4. Per i residui attivi iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2010 è disposta la cancellazione d'ufficio nel rispetto di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

5. La rinuncia al credito di cui al comma 1 non comporta nessun onere a carico del debitore.

15. Per le attività sanitarie e socio sanitarie derivanti da riconversioni riconosciute dalla Regione, in conseguenza dei decreti del Commissario ad acta n. U0080/2010 e U0081/2010 e successive modifiche, le strutture sanitarie e socio-sanitarie private sono tenute a presentare alla Regione la domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e/o quella di accreditamento istituzionale, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica, entro trenta giorni dalla ratifica dell'intesa di riconversione.

16. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le case di cura di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie non possono effettuare nuovi ricoveri a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) su posti letto eccedenti quelli contemplati nel decreto del Commissario ad acta n. 80/2010 e successive modifiche. In parziale deroga a quanto disposto con il presente comma, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2011 e il 31 marzo 2011, è possibile effettuare ricoveri su posti letto eccedenti quelli contemplati nel citato decreto commissariale fino alla concorrenza massima del 50 per cento delle dimissioni e fino al raggiungimento del numero dei posti letto previsti dal suddetto decreto.

17. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, ivi compresi i soggetti titolari delle strutture di cui all'articolo 5, comma 1bis, della l.r. 4/2003 e successive modifiche, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano operanti ed in possesso della sola autorizzazione all'esercizio per lo svolgimento di attività sanitaria o socio-sanitaria, presentano alla Regione domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della l.r. 4/2003 e successive modifiche, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica, secondo modalità e termini definiti con successivo provvedimento amministrativo, da pubblicarsi sul BURL.

18. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 1° settembre 1999, n. 16 (Istituzione di Laziosanità - Agenzia di sanità pubblica della Regione Lazio (ASP)) è sostituita dalla seguente: "a) stanziamento di competenza del capitolo H11715".

19. Il finanziamento dell'ASP è riconosciuto annualmente sulla base del programma delle attività preventivate, presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed approvato dalla Giunta regionale sentito il parere delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e di sanità entro il 30 ottobre del medesimo anno. Per l'anno 2011 il programma delle attività dovrà essere presentato entro il 31 dicembre 2010.

20. Per l'anno 2011 il finanziamento per l'ASP è pari 14 milioni di euro a valere sul capitolo H11715.

21. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, istituisce il Registro regionale dialisi e trapianto Lazio (RRDTL) di seguito denominato registro, per raccogliere dati anagrafici e sanitari relativi a persone in trattamento di dialisi o trapianto renale, a partire dalla data di inizio del trattamento per finalità di rilevante interesse pubblico di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera b), del d.lgs. 196/2003, nonché di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico.

22. Sono titolari del trattamento dei dati la Regione Lazio e l'Agenzia di Sanità pubblica (ASP) ai sensi degli articoli 3 e 3bis della l.r. 16/1999 e successive modifiche.

23. Tutti i centri di dialisi pubblici e privati accreditati ed i centri di trapianto che hanno in carico soggetti in dialisi o con trapianto renale, sono tenuti alla raccolta, aggiornamento ed invio dei dati all'ASP.

24. Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 196/2003, il trattamento riguarda dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti di cui al comma 23, attuale e

pregresso, ed è svolto utilizzando procedure informatizzate. Per le finalità di cui al comma 21, possono essere effettuati, altresì, raffronti con altre banche dati o archivi dello stesso titolare, quali i flussi informativi regionali relativi all'assistenza ambulatoriale, all'assistenza riabilitativa extra-ospedaliera e domiciliare, all'assistenza ospedaliera in regime di ricovero, all'emergenza sanitaria, all'assistenza residenziale e semi-residenziale.

25. Il comma 1bis dell'articolo 70 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo a disposizioni in materia di contabilità delle aziende sanitarie locali, e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“1 bis. Le aziende unità sanitarie locali devono contabilizzare, altresì, su apposito capitolo di entrata del piano dei conti di cui al comma 1:

- a) le somme derivanti dalle prestazioni erogate da tutte le strutture del dipartimento di prevenzione a favore dei privati ai sensi della normativa vigente, sulla base delle tariffe indicate nell'apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale;
- b) le somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dalle strutture dei dipartimenti di prevenzione per violazioni della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica, di igiene degli alimenti e nutrizione e di igiene e sanità pubblica veterinaria”.

26. Ai fini del trattamento dei dati sensibili e giudiziari effettuato dalla Giunta regionale, dalle aziende unità sanitarie locali, dagli enti e agenzie regionali, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico previste nella parte II, del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche, ovvero in altra disposizione espressa di legge che non specifichi i tipi di dati e di operazioni eseguibili, la Giunta regionale, in attuazione degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 196/2003, con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, individua e rende pubblici i tipi di dati e le operazioni eseguibili dai predetti soggetti pubblici nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

27. Il regolamento di cui al comma 26 è adottato nel rispetto dei principi previsti nell'articolo 22 del d.lgs. 196/2003, anche sulla base di schemi tipo ed in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del d.lgs. 196/2003.

28. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

“4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, si provvede:

- a) per gli interventi di cui alle lettere a), c) e g), mediante le disponibilità del capitolo F11502;
- b) per gli interventi di cui alla lettera b), mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB F11, di un apposito capitolo denominato: “Spese connesse alla copertura assicurativa degli alunni e del personale incaricato alla vigilanza degli stessi, di cui all'articolo 22 della l.r. n. 29/1992 – spesa obbligatoria” con uno stanziamento, pari ad euro 1.500.000,00 per ciascuna delle annualità 2011 e 2012, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo F11502.”.

29. Alla fine del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e successive modifiche è aggiunto il seguente periodo: “In caso di corsi finanziati con risorse comunitarie, i soggetti gestori, entro il termine indicato nella convenzione o successivamente disposto dalla Regione, devono presentare un rendiconto delle spese, oggetto di verifica da parte degli uffici competenti in materia, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.”.

30. Il comma 4 dell'articolo 28 della l.r. 23/1992 e successive modifiche è sostituito dal seguente: